

XIX LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione IX Senato

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

AUDIZIONE Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FENAILP)

Documento di osservazioni e proposte

Schema di Decreto Legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto del Governo nr. 150)

o- Osservazioni di sintesi

Lo schema di decreto presenta numerose criticità certamente non condivisibili dalla FENAILP. In primo luogo L'Associazione di Categoria è ai margini delle diverse procedure; per il ruolo di sintesi che esse occupano nel mondo economico possono invece fornire la giusta connessione fra controllore ed imprese. Gli enti certificatori producono solo oneri per le imprese; il decreto mira alla trasparenza, cooperazione fra controllore /controllato ma non introduce le autocertificazioni, con evidenti aggravi nella semplificazione e nel risparmio. Questo vale ancor più per le micro imprese a rischio di violazioni quasi nullo. E' sancito l'obbiettivo strategico dell'Automazione, anche grazie alla intelligenza artificiale, ma ci si affretta a sostenere la invarianza finanziaria in qualsiasi atto di riforma dei controlli. Viceversa per arrivare ad una piena automazione necessitano forti investimenti in hardware, software e formazione digitale

In particolare:

Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

Definisce il significato dei termini utilizzati nel decreto e pertanto non ci sono rilievi al riguardo. Potrebbe essere utile tuttavia disporre da parte della FENAILP di un chiaro quadro incrociato tra *il* controllore ed il controllato con indicazioni del processo da controllare. IL successivo articolo 2 lo prevede ma senza alcuna partecipazione del mondo degli operatori economici relegati ad un mero ruolo di soggetti passivi del decreto.

Articolo 2 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati).

E' il cuore del decreto poiché definisce le procedure che la pubblica amministrazione deve adottare per censire gli adempimenti da sottoporre a controllo, o da modificare, analizzando quelli già effettuati negli ultimi tre anni ed usando le analisi costi / benefici. Il tutto per identificare le duplicazioni e le sovrapposizioni. Trattasi di procedimenti tutti interni alla P.A. e che coinvolgono gli organi decisionali della cosa pubblica ma escludono il coinvolgimento del mondo operativo delle imprese. Anche per questo potrebbe essere utile, nel momento in cui si definiscono gli adempimenti che possono essere 1) eliminati, oppure ") sospesi per un determinato intervallo temporale, 3) programmati con cadenza periodica, ovvero 4) rafforzati, prevedere una partecipazione attiva delle Associazioni. Esse infatti possono contribuire in modo propositivo ad eliminare facili confusioni tra le quattro classi di adempimenti. Con una prevedibile crescita dei costi per le imprese. La invarianza finanziaria deve infatti si valere per le casse dello Stato ma anche per le imprese. Non certo per sottrarsi ai giusti obblighi di legge ma per alimentare un colloquio di trasparenza Stato/ Imprese.

Articolo 3 (Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso")

L'articolo impone agli operatori economici una serie di certificazioni a pagamento che saranno inserite nel Fascicolo aziendale e che definiscono il

livello di rischio nei processi aziendali della protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei lavoratori. Dati i costi di queste certificazioni sarebbe auspicabile che - identificate le prassi e le norme tecniche del **rischio basso** ad opera dell'UNI – tali certificazioni siano frutto di una autovalutazione quanto meno da parte delle micro imprese.

Articolo 4 (Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli)

Introduce le modalità di utilizzo del fascicolo aziendale dove sono consultabili tutti i dati e la storia di ciascuna azienda, Una carta di identità digitale aggiornabile che vieta agli organi di controllo di chiedere documenti già presenti nel fascicolo, per giunta digitale ed interoperabile. Nulla da osservare strumento utilissimo.

Articolo 5 (Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche)

Definisce il modus operanti degli organi della P.A. per realizzare in pratica il controllo nei diversi ambiti omogenei dei processi aziendali. La procedura e basata sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e proporzionata di chi effettua i controlli Ovvero è mirata a rendere minima la richiesta di documenti sui quali realizzare le verifiche circa la correttezza dei processi definiti nelle prassi tecniche UNI. l'Opera in casi gravi si realizza senza preavvisi oppure, in caso di **rischi bassi** - così definiti negli articoli precedenti - con un preavviso di 5 giorni prima della reale ispezione di predisporre la documentazione da sottoporre ai controlli

Va rimarcato che se esiste un fascicolo aziendale dinamico ed aggiornabile in termini digitali dove sono registrate tutti i dati, anche di processo, potrebbe essere meno oneroso per l'azienda riversare con sistematicità le documentazioni evitando agli Organi di controllo perdite di tempo e caricando ancora una volta l'azienda a produrre documenti entro 5 giorni. Un problema di efficienza ed efficacia che il decreto intende risolvere. . .

Articolo 6 (Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile)

In caso di violazione di obblighi connessi agli ambiti omogenei diversi dalla tutela della salute, sicurezza pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono istituite le sanzioni amministrative comminabili solo dopo che la P.A. abbia chiesto di porre termine alla violazione, di dare seguito alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo escludendo la responsabilità del controllato in caso di mero errore in buona fede e senza colpe.

Articolo che lascia alle norme specifiche quelle violazioni che toccano sicurezza pubblica, tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Nulla da osservare.

Articolo 7 (Meccanismi di dialogo e collaborazione)

L'articolo introduce la possibilità delle associazioni di categoria di rilevanza nazionale a presentare ricorso motivato alle amministrazioni in caso di evidenti difformità sulla corretta interpretazione delle procedure di controllo ovvero difformità negli adempimenti oggetto di controlli.

Corretta modalità di cooperazione con le categorie Andrebbe estesa anche ad altri momenti cruciali negli strumenti del controllo quali la definizione delle prassi tecniche, il fascicolo aziendale e suo funzionamento, il Report Certificato rischio basso

Articolo 8 (Formazione)

Strumentale a formare le competenze digitali e della intelligenza artificiale degli organi di controllo

Attraverso l'opera della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Si auspica in questo ruolo anche il coinvolgimento e la cooperazione con le associazioni di categoria per diffondere la cultura digitale come strumento che eviti duplicazioni documentali, renda snello, oltre che efficiente, l'opera sia del controllore che del controllato.

Articolo 9 (Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo)

L'automazione è il finale compito di una amministrazione che ha in animo le innovazioni della rete e della cultura 5.0. e dell'intelligenza artificiale le tecnologie sono oggi tutte proiettate verso la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici onde consentire un amichevole accesso ai servizi erogati dalle amministrazioni deputate al controllo dei processi aziendali. Si attendono risparmi di tempi e di risorse e sopra tutto una fiducia novellate e reciproca fra controllore e controllato.

Tuttavia l'articolo oltre a formulare speranze no va oltre, in un settore che necessita di grandi investimenti in hardware e software e di adeguamento formativo. Le considerazioni dell'assoluta invarianza finanziaria riduce la probabilità di conseguire gli obbiettivi dichiarati. Per contro, il coinvolgimento attivo delle Associazioni di Categoria rappresenta una via obbligata da percorrere, necessaria per ridurre tempi e oneri.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

Riprende modalità oramai saldamente inseriti nel nostro ordinamento di tutela dei dati personali.